

Perrone Raffaele

Da: Greenaction Transnational [info@greenaction-transnational.org]
Inviato: mercoledì 13 novembre 2013 10.49
A: A: DVA; A: DVA-UDG; protocollo@porto.trieste.it; presidente@regione.fvg.it
Oggetto: Piano regolatore porto Trieste: osservazioni
Allegati: vas_porto_ts_mtl.pdf

In allegato.



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2013-0026024 del 13/11/2013



Trieste 09.11.2013

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e per conoscenza:

Al Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste

Al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Piano Regolatore del Porto di Trieste – avvio della procedura di VIA-VAS integrata ai sensi dell'art.6, c. 3 ter del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Territorio Libero di Trieste (TLT – STO – FTT). Osservazioni. Opposizioni.

Il Trattato di Pace è stato firmato dall'Italia il 10 febbraio 1947 a Parigi, attuato nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo C.P.S. n. 1430 del 28 novembre 1947, recepito nella Costituzione in vigore dal 1 gennaio 1948 all'art. 10, e ratificato con legge n. 3054 del 25 novembre 1952 il cui articolo unico stabilisce che: "La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".

La Legge n. 3054 del 25 novembre 1952 è diventata esecutiva con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14.1.1953, ed è ad oggi in vigore quale Legge della Repubblica Italiana.

Il Trattato di Pace risulta essere tuttora pienamente in vigore ed all'art. 21 stabilisce che la sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste è cessata con l'entrata in vigore del Trattato e che è costituito in forza dello stesso Trattato il Territorio Libero di Trieste.

Poi con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1485/1947 i territori dell'ex Provincia di Trieste compresi entro i confini dello Stato italiano vennero aggregati alla confinante provincia di Gorizia e i beni patrimoniali di questi territori furono attribuiti alla stessa. Monfalcone e Grado passarono così nella neonata Repubblica Italiana. Mentre Trieste divenne la capitale del nuovo Territorio Libero.

Il Territorio Libero di Trieste è quindi pacificamente esistente e la sua Zona A tuttora in amministrazione civile provvisoria affidata con il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, al Governo italiano e non allo Stato italiano in esecuzione degli obblighi internazionali statuiti dal Trattato stesso sotto garanzia internazionale delle Nazioni Unite, accettati dal Governo italiano e resi per esso vincolanti dalla stessa Costituzione italiana (artt. 10 primo comma e 117 primo comma).

Il fatto che il TLT esistesse, fosse indipendente e legalmente riconosciuto, anche durante la seppur impropria amministrazione "temporanea" italiana, è confermato peraltro dagli

stessi Stati Uniti d'America. Si cita a tale proposito il memorandum ufficiale del Dipartimento di Stato del novembre del 1967 - ovvero 13 anni dopo la ratifica del Memorandum di Londra - nel quale il TLT viene riconosciuto "quale entità legalmente esistente" e di cui si riporta un estratto (in lingua originale): *"The Free Territory ... is still a legal entity; should the members of the Security Council agree on the selection of a Governor of the Territory, and on a date for the coming into force of the Permanent Statute of the Free Territory, the remaining provisions of the Italian Peace Treaty relating to Trieste presumably would be carried out. (State Department memorandum, "The Status of Trieste", sent by William B. Macomber, Jr., Assistant Secretary of State for Congressional Relations, November 2, 1967).* Il Dipartimento di Stato USA riconosce ad oggi la validità del Memorandum di Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 (estratto del Yearbook 2012 sui trattati internazionali in vigore) quale accordo sul passaggio della amministrazione civile provvisoria per il *Free Territory of Trieste* e senza in alcun modo ledere l'entità legale di Stato dichiarata dal Trattato di Pace di Parigi del 1947, di cui gli stessi USA sono firmatari quale Potenza vincitrice della II^a guerra mondiale. L'esistenza del TLT, e l'inesistenza della sovranità italiana su di esso, nel periodo di transizione è d'altronde ampiamente confermata dai numerosi atti ufficiali delle Nazioni Unite. Si veda a riguardo l'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 22 agosto 1972, dove al punto 6 si trova la "nomina del Governatore del Territorio Libero di Trieste".

Due anni prima che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia venisse costituita, il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana con sentenza del 20 dicembre 1961 si esprimeva riconoscendo l'inesistenza della sovranità dello Stato italiano nella Zona A del Territorio Libero e l'esistenza dell'amministrazione civile provvisoria a seguito della validità del Memorandum di intesa di Londra.

Eccone un estratto: *"... il Memorandum, stipulato fra i Paesi direttamente interessati, ha inteso «smilitarizzare» le due zone rendendo responsabili dell'amministrazione civile nelle zone medesime il Governo italiano e il Governo Jugoslavo. Il paragrafo 2 del Memorandum dichiara testualmente che «i governi italiano e jugoslavo estenderanno immediatamente la loro amministrazione civile sulla zona per la quale avranno la responsabilità».*

Si deve perciò ritenere che il governo italiano per la zona A e il governo jugoslavo per la zona B siano stati resi responsabili dell'amministrazione civile in attesa di una definitiva sistemazione del Territorio. Se, come pretende la ricorrente Società il Memorandum avesse avuto il fine di ripristinare il pieno, normale e definitivo esercizio della sovranità italiana sulla zona A e di riconoscere conseguentemente alla Jugoslavia il diritto definitivo e perfetto di sovranità sulla zona B, esso avrebbe riformato il Trattato di pace senza essere uno strumento tecnicamente idoneo a tal fine, non fosse altro che per la mancata partecipazione degli altri Paesi firmatari del Trattato.

In realtà il Memorandum, se storicamente e politicamente ha creato una nuova situazione, giuridicamente ha il suo fondamento nell'art. 1 dell'Allegato VII del Trattato, che sancisce il diritto dei Comandi Militari alleati di amministrare le rispettive zone di competenza (omissis). Solo tenendo conto di ciò, ossia del limite posto dal Memorandum alla sistemazione definitiva e perfetta della parte del Territorio di Trieste denominato zona A

nell'unità dell'Amministrazione italiana si può intendere e giustificare il D.P.R. del 27 ottobre 1954.

Detto decreto ha creato l'organo, il Commissario Generale del Governo, idoneo tanto ad estendere l'amministrazione civile italiana alla zona A quanto a serbare la distinzione della zona stessa la cui eliminazione sarebbe stata possibile solo con la modifica del Trattato di pace. Ovviamente il decreto contestato non poteva attribuire al Commissario che i poteri spettanti al Governo Italiano in base al Memorandum che ha previsto la sostituzione del nostro Governo a quello militare alleato quale soggetto dell'amministrazione, e insieme quelli già spettanti al Governo Militare Alleato e da esso esercitati ai sensi del Trattato che, come si è detto, non è stato modificato pur se rimasto ineseguito.

Una differente soluzione che avesse disposto la incorporazione totale e perfetta della zona A nell'unità amministrativa italiana, soluzione che sta a fondamento della critica svolta dalla Società ricorrente nei riguardi del D.P.R. del 27 ottobre 1954, non avrebbe dato applicazione al Memorandum d'intesa (omissis). Invero il decreto di cui trattasi non ha operato alcuna modifica di competenze legali, per il qual fine sarebbe stato irrimediabilmente inidoneo, ma ha solo trasferito, in esecuzione del Memorandum d'intesa, al Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste poteri già spettanti al Governo Militare Alleato e da esso fino allora esercitati in virtù del Trattato di pace debitamente ratificato dall'Italia".

Ciò premesso si rileva che il PRP citato in oggetto, adottato dal Comitato Portuale nel corso della presidenza "Boniciolli", non può essere approvato perchè le previsioni in esso contenute risultano in violazione delle norme contenute nel Trattato di Pace del 1947 tuttora in vigore. In primis le previsioni proposte per l'area del Punto Franco Nord.

Inoltre il proposto polo energetico risulta incompatibile sia con la necessità di tutela dell'ambiente e della salute che con il previsto traffico marittimo indicato dalla stessa Autorità Portuale, da tutti gli Enti locali e da tutti gli organi periferici di vari Ministeri della Repubblica Italiana.

Incompatibile con la tutela dell'ambiente, pure la previsione del Molo VIII all'interno del SIN di Trieste, sia a causa del possibile inquinamento acustico e luminoso che, appunto, della presenza del materiale inquinato la cui presenza è già a conoscenza del Ministero dell'Ambiente.

Con riserva di ulteriori comunicazioni ad integrazione della presente nota.

Movimento Trieste Libera

